



Capitaneria di Porto-Guardia Costiera Augusta

(0931525501 – 0931978009 – cpaugusta@mit.gov.it – cp-augusta@pec.mit.gov.it)

Si invia, in allegato, l'Ordinanza n° 115, datata 30.12.2025, pubblicata sul sito istituzionale, per la massima diffusione.

d'ordine
Il Capo Servizio
Sicurezza della Navigazione e Portuale
C.F. (CP) Alfredo CIOCIOLA
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21

ELENCO DI DISTRIBUZIONE

REGIONE SICILIA – ASSESSORATO TERRITORIO AMBIENTE	(assessore.territorioambiente@regione.sicilia.it)
PREFETTURA SIRACUSA	(prefettura.siracusa@interno.it)
COMANDO MARITTIMO SICILIA M.M. AUGUSTA	(msicilia.coan@marina.difesa.it)
QUESTURA SIRACUSA	(questura.sr@poliziadistato.it)
COMANDO FORZE PATTUGLIAMENTO M.M. AUGUSTA	(comforpat@marina.difesa.it)
ARSENALE MILITARE MARITTIMO M.M. AUGUSTA	(marinarsen.augusta@marina.difesa.it)
COMANDO STAZIONE NAVALE M.M. AUGUSTA	(maristanav.au@marina.difesa.it)
CAPITANERIA DI PORTO CATANIA	(cpcatania@mit.gov.it)
CAPITANERIA DI PORTO SIRACUSA	(cpsiracusa@mit.gov.it)
COMANDO PROVINCIALE CARABINIERI SIRACUSA	(provsrco@carabinieri.it)
COMANDO PROVINCIALE G. di F. SIRACUSA	(sr050.protocollo@gdf.it)
AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE AUGUSTA-CATANIA	(info@adspmaresiciliaorientale.it)
COMUNE DI AUGUSTA	(info@comunediaugusta.it)
COMMISSARIATO P.S. AUGUSTA	(commissariatoaugusta.sr@poliziadistato.it)
UFFICIO POLIZIA DI FRONTIERA SIRACUSA	(polfrontiera.sr@poliziadistato.it)
COMPAGNIA CARABINIERI AUGUSTA	(cpsr418300cdo@carabinieri.it)
COMPAGNIA GUARDIA DI FINANZA AUGUSTA	(sr111.protocollo@gdf.it)
SEZIONE OPERATIVA NAVALE G. di F. SIRACUSA	(sr126.protocollo@gdf.it)
STAZIONE CARABINIERI AUGUSTA	(stsr418310@carabinieri.it)
POSTO POLIZIA DI FRONTIERA AUGUSTA	(polfrontiera.augusta.sr@poliziadistato.it)
Distaccamento VV.FF. Augusta	(dist.sr05.augustaporto@vigilfuoco.it)
POLIZIA MUNICIPALE AUGUSTA	(poliziamunicipale@comunediaugusta.it)
SANITA' MARITTIMA AUGUSTA	(usma.augusta@sanita.it)
A.S.P. SR	(direzione.generale@asp.sr.it)
A.S.P. SR – SERVIZIO VETERINARIO	(distrettoau.vet@asp.sr.it)
A.R.P.A. SICILIA SIRACUSA	(dapchimosr@arpa.sicilia.it)
AVVISATORE MARITTIMO	(info@avmar.com)
CORPORAZIONE DEI PILOTI DI AUGUSTA E SIRACUSA	(pilotiaugsira@pec.pilotiaugsira.com)
GRUPPO BARCAIOLI DEL PORTO DI AUGUSTA	(gba@gruppobarcaiolidelporto.191.it)
GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI AUGUSTA	(info@ormeggiatoriaugusta.com)
RIMORCHIATORI AUGUSTA	(operativo24h@rraugusta.it)
SERVIZIO CHIMICO DI PORTO AUGUSTA	(damianofassari@tiscali.it)
	(grchimiporto@virgilio.it)
	(info@tecmasrl.com)
TEC.MA	

CANTIERE NAVALIS	(cantierenavalis@legalmail.it)
S.N.A.D.	(snad@snad.it)
GE.S.P.I.	(info@gruppogespi.com)
CIANE ANAPO	operations@anapo.it)
COMAP	(comap@comap.net)
PATANIA SERVIZI MARITTIMI	(pataniaservizimarittimi@tin.it)
POSEIDON SRL.	(augusta.terminal@posidonterminal.it)
PITRUZZELLO DOMENICO & C. Srl	(info@pitruzzellosrl.it)
TERNULLO CRISTOFORO	(info@ternullocristoforo.it)
SICILPONTONI	(sicilpontonisrl@alice.it)
PNZ	(info@pnzimpresemarittime.com)
SICULA SEASERVICE	(info@siculaseaservice.it)
TRINGALI	(operativo@cantieretringali.it)
AUGUSTA SHIPPING	(agency@augustashipping.com)
BOCCADIFUOCO	(info@boccadifuoco.it)
IMPREMAR	(impremar.srl@tiscali.it)
ALKAS	(operations@alkasmarineltd.com)
CAPUANO SHIPPING AGENCY	(agency@capuanoshipping.com)
CSA	(shippervice.au@csaspa.com)
Est srl – European Servizi Terminalistici	(esterminal@pec.it –info@esterminal.com)
ISS	(iss.augusta@iss-tositti.it)
FAMAR Shipping	(info@famarshipping.it)
ITALNOLI	(augusta@italnoli.it)
CAMBIASO E RISSO	(augusta@crgroup.it)
Liberty maritime	(libertymaritimesrl@gmail.com)
MASTROVITI	(amministrazione@pec.mastroviti.com)
MARILIA	(mariliaspecialtours@hotmail.com)
MEDISTAR	(augusta@medistarshipping.com)
MEGARA SEA SHIPPING	(megaraseashipping@virgilio.it)
MSC Sicilia	(mscsicilia_itpmo@msclevavi.it)
MSA	(msa.manager@gmail.com)
NAVAL ASSISTANCE	(augusta@amorettiarmatori.it)
NAVISERVICE	(operations@naviservice.com)
PG SHIPPING AGENCY	(operations@pgshipping.it)
ROMEO E FERRERI	(b.ferreri@romeo-ferreri.com)
VEANMAR	(augusta@veanmar.it)
GMG	(augusta@gmgshipping.com)
GEO MARITIME – SI MAR	(augusta@geomaritime.com)
SONATRACH	(ds-rs-augusta-capiturnopontili@sonatrachitalia.it)
ISAB – LUKOIL	(pontassinturno@isab.com)
	(gzappulla@isab.com)
VERSALIS	(vito.frenna@polimerieuropa.com)
SASOL	(capiturno.pontile@it.sasol.com)
BUZZI UNICEM	(lmartinini@buzziunicem.it)
MAXCOM	(s.dimauro@maxcom.it)



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto-Guardia Costiera di Augusta

(Tel. 0931/525511 – Allarme 0931/977777 - P.E.I. cpaugusta@mit.gov.it – P.E.C. cp-augusta@pec.mit.gov.it)



ORDINANZA n° (*) /2025

(*) Vedasi numero in intestazione assegnato dal registro ufficiale delle Ordinanze

Porto di Augusta – “Approvazione modifiche al Regolamento Barcaoli del porto di Augusta”

Il sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Augusta:

VISTA la propria Ordinanza n. 45 del 27/06/2024;
VISTI gli esiti della riunione tenutasi, in data 25.11.2025, presso la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità portuali, le Infrastrutture portuali ed il trasporto marittimo e per le vie d'acqua del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti;
VISTA la nota prot. n. 15939/2025 in data 30.12.2025 dell'Autorità di Sistema portuale del Mare di Sicilia Orientale con cui si esprime (ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 14, comma 1 ter della legge n. 84/94) parere favorevole in merito alla riduzione di organico del locale Gruppo Barcaoli;
VISTO l'art. 81 del Codice della Navigazione, approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327;
VISTO gli articoli 59 e 209 del DPR 15 febbraio 1952, n. 328 (Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione – navigazione Marittima);

ORDINA

Articolo 1

È approvato e reso esecutivo l'annesso “Regolamento per il Servizio di Battellaggio nel porto e nella rada di Augusta”, che entra in vigore il 01/01/2026.

Articolo 2

Dalla stessa data sono revocate l'Ord. n. 45/2024, tutte le Ordinanze e ogni altra disposizione in contrasto con la presente Ordinanza.

Articolo 3

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il Regolamento approvato con la presente Ordinanza.

I contravventori, qualora il fatto non costituisca reato, saranno perseguiti ai sensi dell'articolo 1174 del Codice della Navigazione.

Augusta, (vedasi protocollo informatico in testata)

IL COMANDANTE
C.V. (CP) Domenico SANTISI
Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D. Lgs. 82/2005, art.21

Firmato Digitalmente da/Signed by:

DOMENICO SANTISI
IL COMANDANTE

In Data/On Date:
martedì 30 dicembre 2025 16:49:04



REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI BATTELLAGGIO NEL PORTO E NELLA RADA DI AUGUSTA

Articolo 1 (Scopo del regolamento e definizione del servizio)

Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare il servizio di battellaggio nel porto e nella rada di Augusta.

Il servizio di battellaggio consiste nella conduzione dei mezzi nautici adibiti ai servizi attinenti al traffico del porto, in rada e nell'ambito delle strutture indicate dal comma 1 *quater* dell'articolo 14 della legge n. 84/94.

Articolo 2 (Natura e organizzazione del servizio)

Ai sensi dell'articolo 14 comma 1 *bis* della legge n. 84/94 e successive modificazioni, il battellaggio è un servizio di interesse generale atto a garantire nei porti la sicurezza della navigazione e dell'approdo; esso è reso, a chiunque ne faccia richiesta, per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

La disciplina e l'organizzazione del servizio sono stabilite dall'Autorità Marittima di intesa con l'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale di Augusta, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio, con la finalità di garantire l'erogazione delle prestazioni con prontezza, efficacia, efficienza ed economicità.

L'esecuzione delle attività di cui all'articolo 1 è riservata ai barcaioli iscritti nel registro e costituiti in società cooperativa, denominata "Gruppo barcaioli del porto di Augusta", di seguito "Gruppo".

L'esercizio dell'attività di barcaiolo è incompatibile con qualsiasi altra professione o mestiere.

Chiunque per l'esecuzione delle attività indicate all'articolo 1 si avvale di personale non iscritto nel registro degli barcaioli è punito ai sensi dell'articolo 1174 del codice della navigazione.

Articolo 3 (Obblighi di servizio pubblico)

Il "Gruppo", quale fornitore dei servizi di cui all'art. 1, ha l'obbligo di assicurarne il regolare svolgimento ed è tenuto, al fine di garantire la sicurezza della navigazione e delle acque portuali, ad intervenire per la salvaguardia della vita umana in mare nel rispetto delle norme al riguardo applicabili e a fornire pronta collaborazione all'Autorità Marittima e agli altri soggetti rilevanti nell'erogazione dei servizi, in occasione dell'approdo e della sosta delle navi in porto, in rada e alle strutture indicate all'articolo 1. In particolare, deve:

- a) mantenere adeguate strutture organizzative in termini di uomini e di mezzi compresi gli adeguamenti tecnologici delle modalità operative del battellaggio, atte a prestare il costante presidio e prestare, con immediatezza, i necessari interventi per tutto quanto previsto al comma precedente ed in particolare per la dovuta assistenza alle navi nel porto e/o a strutture poste fuori dalle acque portuali.
- b) organizzare il servizio in modo da assicurare anche ogni immediato intervento richiesto dall'Autorità Marittima per il salvataggio delle persone in pericolo;
- c) segnalare, senza ritardo, all'Autorità Marittima tutte quelle situazioni che, direttamente o indirettamente, possano costituire un pericolo per la sicurezza della navigazione portuale, del porto o della nave anche attraverso l'ausilio di applicazioni informatiche di monitoraggio.

Il "Gruppo" inoltre, in caso di necessità e comunque su richiesta dell'Autorità Marittima, deve:

- a) prestare assistenza e/o soccorso alle navi in pericolo nelle acque portuali e in quelle ad esse adiacenti;
- b) provvedere al recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione e alla rimozione di cavi sommersi e non sommersi;
- c) rendersi disponibile a prestare servizi di assistenza alle navi e/o come rinforzo/sostituzione al/del personale di bordo di tali unità per cooperare alle manovre di ormeggio, disormeggio o movimenti in genere;
- d) ferme restando le competenze del concessionario del servizio antinquinamento, contribuire agli interventi finalizzati a testare il materiale che la società aggiudicataria della gara EMSA per i centri di stoccaggio strategici antinquinamento è obbligata a monitorare periodicamente, e ad ogni altro intervento in materia ambientale.

L'adempimento degli obblighi di servizio pubblico è garantito per 24 ore al giorno e per 365 giorni all'anno.

Per tutto ciò che attiene alle modalità di esercizio del diritto di sciopero dei barcaioli, si applica l'accordo sottoscritto in data 29 giugno 2016 tra Angopi e OO.SS., con le modificazioni introdotte in data 17 maggio 2017 dalle medesime parti, valutato idoneo dalla "Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ai sensi della legge 83/2000, con la delibera 17/235 prot 0011170/TM del 21/07/2017, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.177 del 31 luglio 2017, e comunque nel rispetto di ogni successiva modificazione e integrazione.

Tutte le attività previste nel presente articolo sono erogate senza specifico compenso, salvo che sia diversamente stabilito nel provvedimento tariffario.

Articolo 4 (Sede del "Gruppo" e relative dotazioni)

Il "Gruppo" ha la propria sede principale nel porto di Augusta in via Capitaneria, 32. La sede deve soddisfare i requisiti previsti per i luoghi di lavoro dal decreto legislativo n.81/2008. In relazione alle esigenze di servizio, il Gruppo potrà avere anche altre sedi operative distaccate.

Il "Gruppo", con il preventivo assenso dell'Autorità Marittima, è dotato di apparato radio VHF in ascolto sui canali 10 e 16 e può dotarsi di ulteriori impianti ritenuti utili per migliorare le comunicazioni e il monitoraggio nel proprio ambito operativo, delle applicazioni, ritenute utili ai fini della sicurezza della navigazione portuale, relative sia agli adeguamenti tecnologici delle modalità operative di ormeggio sia al monitoraggio informatizzato degli arredi portuali. Tali applicazioni devono essere messe a disposizione degli utenti in conformità alle indicazioni della Autorità marittime.

Articolo 5 (Numero dei barcaioli)

Il numero dei barcaioli è determinato in n° 21 unità compreso il Capo Gruppo e Vice Capo Gruppo.

In funzione dell'andamento e delle caratteristiche dei traffici il numero dei barcaioli può essere variato dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 14 comma 1 *ter* della L. 84/94, d'intesa con l'Autorità di Sistema Portuale della Sicilia Orientale di Augusta, sentite le associazioni nazionali degli utenti e dei prestatori del servizio.

Articolo 6 (Iscrizione e cancellazione dal registro)

I barcaioli sono iscritti nel registro tenuto dal Comandante del porto, ex art. 216 del Reg. al Codice della Navigazione, previo superamento di specifica procedura concorsuale.

In una sezione apposita del registro sono iscritti i barcaioli assunti a tempo determinato, previa autorizzazione del Comandante del Porto, nei casi previsti dal CCNL e dallo Statuto.

La cancellazione dal registro è effettuata dal Comandante del porto ai sensi dell'articolo 218 Reg. Cod. Nav..

Articolo 7 (Poteri del Comandante del porto)

Il Comandante del porto effettua la vigilanza e il controllo sull'organizzazione del "Gruppo", anche attraverso ispezioni finalizzate ad accertarne il regolare funzionamento per i connessi aspetti di sicurezza della navigazione portuale, e sullo svolgimento del servizio per verificare che il servizio sia svolto in condizioni di efficienza, il permanere dei requisiti prescritti, la dotazione degli equipaggiamenti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento dello stesso, la qualificazione e la disciplina dei barcaioli.

Articolo 8 (Compiti del Capo Gruppo)

Fermo restando quanto previsto nello Statuto della società il Presidente, di seguito denominato "Capo Gruppo", regola il servizio secondo le istruzioni impartite dall'Autorità Marittima verso la quale risponde dell'ordine e della disciplina dei barcaioli.

Il Capo Gruppo non partecipa in via generale ai turni di lavoro, salvo l'obbligo di svolgere la sua opera in caso di necessità e in presenza di prestazioni di particolare difficoltà.

Egli provvede, altresì, a informare tempestivamente l'Autorità Marittima di ogni avvenimento di carattere eccezionale riguardante il servizio di Battellaggio e a stabilire i turni di ferie/riposo dei barcaioli, avuto riguardo alle esigenze del servizio.

È compito del Capo Gruppo assicurare la reperibilità dei barcaioli conformemente alla turnistica, per far fronte a qualsiasi situazione di emergenza che si protragga anche al di fuori dell'orario normale di lavoro.

Il Capo Gruppo, in caso di assenza o impedimento, è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Capo Gruppo.

Articolo 9 (Regolamento interno, Codice etico e Modello organizzativo D.lgs. 231/2001)

Con regolamento interno, approvato dall'Assemblea e approvato dal Comandante del porto, si disciplinano l'organizzazione e la metodologia di lavoro che il "Gruppo" adotta per rendere con efficienza il servizio.

Il regolamento interno è predisposto, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142/2001, nel rispetto del principio di mutualità e di parità di trattamento fra i soci e indicare almeno:

- a) il richiamo ai contratti collettivi applicabili, per ciò che attiene ai soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato;
- b) le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative da parte dei soci, in relazione all'organizzazione aziendale della cooperativa e ai profili professionali dei soci stessi, anche nei casi di tipologie diverse da quella del lavoro subordinato;
- c) il richiamo espresso alle normative di legge vigenti per i rapporti di lavoro diversi da quello subordinato;
- f) l'organizzazione del lavoro, le modalità d'uso e di conservazione dei mezzi nautici e terrestri e degli altri strumenti di lavoro;
- g) le dotazioni e gli indumenti da lavoro personali nonché i dispositivi di protezione individuale che il "Gruppo" deve fornire ai singoli lavoratori nel rispetto della vigente normativa sulla sicurezza del lavoro e sull'inquinamento ambientale. Tra questi, devono comprendersi i seguenti beni: giubbotto salvagente, guanti da lavoro, scarpe antidrucciolo, radio portatile VHF (antideflagrante, ove necessario), cappotte, copri capo, stivali e coltello da marinaio;
- h) le modalità di nomina del responsabile della sicurezza del lavoro e inquinamento ambientale, ai sensi dei decreti legislativi nn. 81/2008, 271/99 e successive modifiche e/o integrazioni;
- i) le norme organizzative per l'espletamento del servizio e per la copertura dei relativi turni, tenendo conto delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima;
- j) le modalità di ripartizione dei proventi, derivanti dalle prestazioni rese, in base ai criteri stabiliti dal CCNL di categoria;
- i) la misura dell'indennità di carica spettante al "Capo Gruppo".

Entro un anno dall'adozione del presente Regolamento, il "Gruppo" si deve dotare di un Codice Etico e di un Modello organizzativo, dandone comunicazione al Comandante del Porto.

Articolo 10 (Svolgimento del servizio)

Il "Gruppo" deve assicurare la regolarità del servizio in base alle esigenze del traffico portuale ed evitare qualsiasi ritardo alle navi.

Le operazioni di battellaggio sono espletate secondo turni di servizio stabiliti dal Capo Gruppo, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima. I turni sono affissi all'albo del "Gruppo" e comunicati all'Autorità Marittima insieme alle eventuali sostituzioni degli assenti dal servizio.

Ogni squadra ha un proprio Capo turno individuati di volta in volta dal capo gruppo.

Il Comandante del porto, in relazione alle esigenze del traffico, può modificare in via temporanea il numero o i turni dei barcaioli avviati in servizio.

Articolo 11 (Doveri dei barcaioli)

I barcaioli devono eseguire sollecitamente, a regola d'arte e in conformità alle disposizioni ricevute, le operazioni loro affidate e sono tenuti a:

- a) osservare le disposizioni impartite dal Comandante del porto per la disciplina e la regolarità del servizio;
- b) portare sempre in servizio le dotazioni antinfortunistiche messe a disposizione dal "Gruppo" e l'abbigliamento da lavoro, la cui tipologia e colori sono stabiliti dalla Capitaneria di porto e che deve mostrare, ben visibile, la scritta "Barcaioli", nel rispetto delle previsioni in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- c) presentarsi puntualmente e regolarmente al lavoro, con la dotazione dei mezzi necessari all'effettuazione del servizio, secondo i turni compilati dal Capo Gruppo;
- d) osservare le disposizioni relative allo svolgimento del servizio impartite dal Capo Gruppo, riferendo allo stesso eventuali disservizi e/o problematiche relative al servizio stesso;
- e) osservare scrupolosamente l'orario di lavoro in base alle esigenze di servizio;
- f) non assentarsi dal lavoro, né sospenderlo, senza l'autorizzazione del Capo Gruppo, e tenere in servizio un contegno corretto e dignitoso;
- g) essere pronti, in qualsiasi momento, ad eseguire i servizi di istituto ordinati, anche d'ufficio, dall'Autorità marittima;
- h) effettuare le loro prestazioni a regola d'arte, impiegando i mezzi nautici e gli attrezzi necessari per la sicura esecuzione delle stesse secondo le direttive dell'Autorità Marittima;
- i) effettuare il servizio eseguendo le disposizioni che verranno loro impartite dal comando di bordo;
- j) osservare gli obblighi di costante aggiornamento e specializzazione professionale della categoria, come disciplinati a livello nazionale;
- k) segnalare tempestivamente all'Autorità Marittima qualsiasi avvenimento che esuli dalla normalità del servizio e che possa costituire una situazione di pericolo o di potenziale pericolo, sia per la sicurezza della navigazione in ambito portuale, sia per la sicurezza portuale in genere e per la salvaguardia delle persone, delle strutture e degli arredi portuali;
- l) non chiedere compensi personali per i lavori effettuati o da effettuare;

- m) accorrere, anche se non compresi nei turni giornalieri di servizio, a prestare la loro opera nei casi di emergenza o di sinistro di cui venissero a conoscenza o su chiamata del "Gruppo" o direttamente dall'Autorità Marittima;
- n) portare sempre con loro il *security pass* ed esibirlo a qualunque richiesta del personale dell'Autorità Marittima e della Forza Pubblica;
- o) obbedire scrupolosamente agli ordini impartiti dal personale dell'Autorità Marittima e dai dirigenti del Gruppo;
- p) notificare senza indugio al Capo "Gruppo" le variazioni di abitazione e qualsiasi altra circostanza che può influire sulla loro reperibilità;
- q) notificare tempestivamente al Capo "Gruppo" la propria indisponibilità in caso di malattia o altro impedimento di qualsiasi natura;
- r) segnalare prontamente, in quanto costituiscono uno dei primi elementi di collegamento tra il porto e la nave all'Autorità Marittima, tutte le situazioni nelle quali si possano intravedere rischi per la sicurezza derivanti da illeciti internazionali.
- s) Osservare tutto quanto previsto dal piano integrativo di security nel porto di Augusta.

Per l'esercizio delle predette funzioni, i barcaioli devono essere dotati di apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto ai fini delle esigenze di identificazione del soggetto di cui alla Reg. 8.1 del Cap. XI-2 Solas (*security*), tesserino che, per nessuna ragione, può essere ceduto a terzi (circolare Cogecap Prot. n. 82/044492/11 del 16 luglio 2004).

Articolo 12 **(Formazione e avviamento al lavoro)**

Il Capo Gruppo provvede, anche secondo le indicazioni del Comandante del porto, al costante aggiornamento e specializzazione professionale dei barcaioli, in relazione agli adeguamenti tecnologici e delle modalità operative, oltreché in relazione alla attività del progetto di formazione continua *fad* (formazione a distanza), anche al fine di garantire al meglio l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico.

L'avviamento e l'avvicendamento al lavoro dei barcaioli sono regolati dal Capo Gruppo con criteri di uniformità distributiva e in conformità alle esigenze del lavoro stesso nel rispetto dell'orario del lavoro previsto dal CCNL di categoria tenendo presenti le istruzioni impartite dal Comandante del porto.

Stante la necessità di garantire flessibilità ed efficienza al servizio, i barcaioli sono tenuti a svolgerlo avvalendosi della propria specifica competenza e sono, altresì, tenuti ad osservare i turni di lavoro prestabiliti, potendosi far sostituire solo previa autorizzazione del Capo Gruppo.

Per consentire la sostituzione attingendo da quelli reperibili, è fatto obbligo ai barcaioli di comunicare, ove possibile, al Capo Gruppo le assenze dal lavoro con almeno 24 ore di anticipo rispetto all'inizio del turno cui sono assegnati. Deve, inoltre, essere tempestivamente comunicata al Capo "Gruppo" la giustificazione relativa all'assenza, con la relativa certificazione, non appena disponibile, secondo quanto previsto nel CCNL. L'inosservanza di tali obblighi è soggetta ai relativi provvedimenti disciplinari di competenza del Capo Gruppo o dell'Autorità Marittima, alla quale la medesima inosservanza va comunicata.

Articolo 13 **(Beni e mezzi per lo svolgimento del servizio)**

Per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 1 e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui all'art. 3, il "Gruppo" deve essere dotato dei beni strumentali necessari. Il "Gruppo" deve dotarsi, in funzione delle caratteristiche delle navi e delle peculiarità dei vari ambiti portuali, di mezzi idonei atti a garantire la più funzionale efficienza del servizio, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima, ed inoltre, al fine di assicurare la più adeguata assistenza delle navi anche durante tutta la loro sosta in porto, garantire il costante aggiornamento tecnologico delle proprie attrezzature nella misura ritenuta congrua dall'Autorità Marittima.

Gli appartenenti al "Gruppo" devono avere la massima cura dei beni e dei mezzi, impiegandoli con giusto criterio e secondo la loro destinazione d'uso e riconsegnandoli nella loro sede di custodia e/o stazionamento al termine di ciascun servizio; parimenti debbono prestare il massimo impegno per la conservazione, la pulizia e la manutenzione degli stessi. Le perdite e i danni derivanti ai mezzi, ai beni e agli attrezzi, per incuria o inosservanza delle disposizioni di cui al comma precedente, sono a carico dei responsabili, i quali sono tenuti al loro risarcimento nei confronti del "Gruppo".

Salva specifica autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima su richiesta del Capo del "Gruppo", è vietato l'uso dei mezzi appartenenti al "Gruppo" per scopi diversi da quelli di servizio e delle attività ad esso funzionali.

Il "Gruppo" deve essere provvisto per l'espletamento del servizio di almeno n. 10 imbarcazioni a motore aventi caratteristiche idonee alle differenti tipologie di servizi.

Tutte le imbarcazioni devono essere condotte da personale in possesso dei necessari titoli e qualificazioni e devono essere munite, oltre alle normali dotazioni di bordo, delle attrezzature necessarie all'espletamento del servizio secondo le specificità delle banchine di approdo e della tipologia della manovra, e della eventualmente necessaria strumentazione elettronica.

Dette imbarcazioni devono essere in regola con le prescrizioni di sicurezza previste dalla vigente normativa e devono portare le scritte identificative "Barcaioli", o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Barcaioli".

Il "Gruppo" deve dotarsi, inoltre, di idonei e sufficienti veicoli per l'espletamento dei servizi a terra e di eventuali mezzi tecnici necessari per lo svolgimento dei servizi. Sulle fiancate di tali mezzi deve essere posta la scritta "Barcaioli" o un logo identificativo recante, comunque, la scritta "Barcaioli".

Articolo 14 (Amministrazione e contabilità)

Il "Gruppo" può avvalersi di tecnici amministrativi per espletare le pratiche inerenti la contabilità generale e l'amministrazione del personale.

La richiesta dei servizi deve pervenire al Gruppo da parte delle agenzie Marittime, Comandi di bordo o clienti vari aventi titolo, attraverso Vhf ch 10, per email o per telefono e verranno annotati dal capo turno su apposita lista servizi su brogliaccio elettronico.

Una volta partita la nave, l'ufficio amministrativo del gruppo invierà la lista servizi telematicamente (via email) alle agenzie Marittime di riferimento o clienti vari che, indicheranno il corretto soggetto obbligato all'intestazione ed al pagamento delle fatture che verranno prodotte successivamente dal gruppo per i servizi resi, asseverando la correttezza di tutti i servizi trascritti.

La fattura così emessa, secondo le indicazioni contenute nella predetta lista servizi e con l'osservanza del tariffario vigente, a richiesta dell'utente, può essere vistata dall'Autorità Marittima.

Il "Gruppo" deve essere provvisto di tutti i libri contabili e registri previsti dalle norme fiscali, del lavoro e previdenziali, che devono essere tenuti correttamente e fedelmente a garanzia dei diritti dei soci, del personale dipendente, degli utenti e dei terzi in genere.

Articolo 15 (Obbligatorietà del servizio)

L'obbligatorietà del servizio è disciplinata con decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

Tutte le unità esenti dall'obbligo dei servizi, comprese quelle da diporto, qualora richiedano le prestazioni di battellaggio, debbono avvalersi del personale appartenente al "Gruppo".

Articolo 16 (Svolgimento di altre attività)

Il "Gruppo" può svolgere, nel rispetto delle norme vigenti in materia di concorrenza, altre attività complementari individuate e disciplinate dal Comandante del porto.

In ogni caso, queste ultime attività non devono interferire con il servizio di cui all'articolo 1 e il loro pratico svolgimento deve essere preventivamente portato a conoscenza dell'Autorità Marittima, che si riserva la facoltà di non consentirne l'effettuazione o di sospenderne l'esecuzione nel caso in cui ciò risulti incompatibile con le esigenze operative del servizio.

Articolo 17 (Compiti dei barcaioli in materia di security)

L'Autorità designata, ai sensi del e per gli effetti del combinato disposto del Regolamento CE 725/04 e della Circolare n. 82/44492 in data 16/07/2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, impiega, nell'ambito delle procedure operative ed in presenza dei necessari presupposti, l'organizzazione gruppo barcaioli, qual risorsa disponibile

Gli appartenenti del Gruppo sono muniti di apposito tesserino di riconoscimento, giusta punto 3 della circolare indicata nel precedente comma. I barcaioli devono tempestivamente e senza indugio, segnalare all'Autorità Marittima le situazioni che possano riflettersi sulla sicurezza della navigazione e del porto.

Articolo 18 (Disposizioni disciplinari)

Il potere disciplinare sui barcaioli è esercitato dal Capo Gruppo, sentito il Consiglio, ai sensi del vigente CCNL e dal Comandante del porto ai sensi degli articoli 1249 e seguenti del Codice della Navigazione.

Le infrazioni disciplinari commesse dai barcaioli sono punite a norma dell'art. 1254 del Codice della Navigazione. La violazione reiterata degli obblighi i cui agli art. 14, terzo comma, nonché 2, determina l'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 1254, comma 2, del Codice della Navigazione.

Augusta, _____

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Domenico SANTISI

Firmato Digitalmente da/Signed by
DOMENICO SANTISI
IL COMANDANTE
In Data/On Date:
martedì 30 dicembre 2025 16:49:27